

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante" Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 5, concernente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni e integrazioni nonché il decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

VISTO l'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali", in combinato disposto con l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari", ai sensi del quale il Governo si avvale di una Commissione composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la preside, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini della predisposizione del disegno di legge per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da presentare alla Camere;

VISTO l'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 165 del 2017, che dispone l'aggiornamento con cadenza triennale della composizione della suddetta Commissione, e stabilisce che la stessa formuli, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione come riportate nella più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, indicazioni per la revisione nei collegi uninominali e plurinominali e ne riferisca al Governo il quale presenta un disegno di legge alle Camere;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 165 del 2017, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme istituzionali, la Commissione di esperti per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali ai fini dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, così come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e del 13 gennaio 2020;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento della composizione della Commissione, per l'avvenuta scadenza, in data 15 novembre 2020, del termine di durata triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 165 del 2017 e di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione medesima quali esperti in materia attinente ai compiti che la medesima Commissione è chiamata a svolgere;

VISTE le dichiarazioni con le quali i predetti componenti attestano di non versare, in relazione all'incarico in questione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CONSIDERATO che gli articoli 56 e 57 della Costituzione prevedono che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dei citati Testi Unici in materia elettorale, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati nella più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, con decreto del Presidente della Repubblica con il quale è determinato, altresì, il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali;



CONSIDERATO che alla scadenza naturale della corrente legislatura, nella primavera 2023, i citati decreti del Presidente della Repubblica per l'attribuzione dei seggi a ciascuna circoscrizione, e in tale ambito ai collegi plurinominali, saranno adottati sulla base del numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e ravvisata, dunque, l'opportunità che anche il disegno dei collegi uninominali e plurinominali sia aggiornato sulla base dei dati del medesimo censimento;

CONSIDERATO che ragioni d'urgenza dovute al breve lasso di tempo tra la pubblicazione dei nuovi dati censuari e la data di scioglimento delle Camere per scadenza naturale rendono necessario che la citata Commissione avvii tempestivamente i propri lavori per l'aggiornamento dei collegi elettorali sulla base dei dati più aggiornati della popolazione come riportati dalla più recente pubblicazione disponibile dell'Istat, ancorché non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adottando un approccio graduale che preveda lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla base degli ultimi dati censuari disponibili così da consentire una più rapida formulazione della proposta definitiva al momento della pubblicazione dei dati relativi al censimento generale della popolazione del 2021;

RITENUTO opportuno, sulla base delle criticità riscontrate nella esperienza maturata nel periodo di attività della Commissione, individuare talune modalità operative nel rispetto dei principi e criteri direttivi già definiti per la costruzione dei collegi elettorali dal combinato disposto della legge n. 51 del 2019 e della legge n. 165 del 2017 e migliorare alcuni meccanismi operativi sia sotto il profilo organizzativo sia con la previsione della facoltà di ricorrere a forme di consultazione pubblica per i casi in cui siano individuate ipotesi alternative compatibili con i criteri di legge;

VISTO il Report on constituency delineation and seat allocation della Commissione di Venezia del 12 dicembre 2017, adottato dal Council for Democratic Elections al suo 60esimo meeting (Venezia, 7 dicembre 2017) e dalla Commissione di Venezia alla sua centotredicesima Sessione plenaria (Venezia, 8-9 Dicembre 2017), in cui si stabilisce, tra l'altro, che la delimitazione dei confini dei collegi elettorali, che dovrebbe avvenire in modo trasparente e coerente con una legge che regola anche la frequenza di revisione dei medesimi confini, dovrebbe essere adottata dopo ampie consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019;

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ai sensi del quale il Dipartimento per le riforme istituzionali, è «la struttura che assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali» e «cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali»;

VISTO il decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 21 settembre 2015, recante "Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2021, con il quale al Ministro per i rapporti con il





## Consiglio dei Ministri

Parlamento, on. dott. Federico D'Incà, sono attribuite le deleghe di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento e in materia di riforme istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Presidente Roberto Garofoli è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA la proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali;

SENTITO il Ministro dell'interno,

Prof. Alberto Zuliani

#### DECRETA

#### Articolo 1


(Aggiornamento della composizione della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n.165)

- 1. La Commissione di esperti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali, di cui il Governo si avvale per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è aggiornata nella sua composizione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165.
- 2. La Commissione è composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica che la presiede e dai seguenti membri:

_	Dott. Fabio Arcese	Consulente del Servizio Studi della Camera dei Deputati;
_	Prof. Attilio Celant	Emerito di Geografia economica – Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
-	Prof.ssa Libera D'Alessandro	Associato in Geografia economica – Università degli Studi di Napoli;
-	Prof. Paolo Feltrin	già Associato di Scienza della politica – Università degli Studi di Trieste;
-	Prof.ssa Francesca Governa	Ordinario in Geografia economica e politica – DIST Politecnico di Torino;
-	Prof. Mario Lucchini	Ordinario di Sociologia - Università degli Studi di Milano-Bicocca;
-	Prof.ssa Monica Pratesi	Ordinario di Statistica presso il Dipartimento di Economia e Management – Università degli Studi di Pisa;
-	Prof.ssa Patrizia Romei	Associato di Geografia – Università degli Studi di Firenze;
=	Prof. Lorenzo Spadacini	Associato di Diritto costituzionale dell'Università degli

Studi di Brescia;

Roma "La Sapienza".





### Articolo 2 (Funzionamento e attività della Commissione)

- 1. Il Presidente convoca la Commissione, ne dirige i lavori e sovrintende alla redazione del processo verbale delle riunioni.
- 2. La Commissione si avvale del supporto dell'Istituto nazionale di statistica e in particolare di un'apposita task-force istituita dal presidente dell'Istituto stesso per tutte le attività di elaborazione delle basi dati geografiche e statistiche necessarie ai fini della definizione dei collegi elettorali e per l'ausilio informativo al Governo in relazione all'esame delle Commissioni parlamentari nonché del supporto del Dipartimento per le riforme istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di coordinamento normativo, amministrativo e di comunicazione istituzionale, e di quello del Ministero dell'interno, in ragione delle rispettive competenze. A tal fine, possono partecipare alle sedute della Commissione membri della task force dell'Istat, del Dipartimento per le riforme istituzionali nonché del Ministero dell'interno.
- 3. La Commissione conclude i lavori formulando al Presidente del Consiglio dei ministri una proposta di determinazione dei collegi elettorali accompagnata da una Relazione che dà conto dell'attività svolta e delle motivazioni che sorreggono le soluzioni proposte.
- 4. La Commissione valuta altresì l'opportunità di inviare al Governo suggerimenti e proposte in relazione alla revisione dei collegi elettorali sulla base dell'esperienza maturata e può promuovere iniziative di studio e ricerca.

### Articolo 3 (Modalità operative)

- 1. Al fine di individuare il numero dei collegi plurinominali da costituire in ciascuna circoscrizione o regione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lett. b), della legge n. 165 del 2017, la Commissione:
  - a) verifica se vi sia un'unica soluzione possibile ai sensi della legge e in tal caso la adotta;
  - nel caso vi siano più soluzioni possibili, per ciascuna di esse calcola il valore medio del numero di seggi assegnati ai collegi plurinominali, sommando il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali con il numero ulteriore di seggi da attribuire con metodo proporzionale e suddividendo tale somma per il numero dei collegi plurinominali da costituire;
  - preferisce tendenzialmente la soluzione che rende minimo il numero dei collegi plurinominali nella circoscrizione o nella regione che risultino al di sotto del valore medio.
- 2. Al fine del disegno dei collegi plurinominali, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere c) e d), della legge n. 165 del 2017, la Commissione:
  - a) verifica se sia possibile formare i collegi uninominali in modo che i collegi plurinominali risultino formati da un solo comune ovvero in modo che un solo comune possa comprenderne più di uno;



- b) ove ciò non sia possibile, preferisce di norma la soluzione che restituisca collegi plurinominali che coincidono con una singola provincia o città metropolitana ovvero con aggregati delle stesse;
- c) ove anche ciò non sia possibile, preferisce di norma la soluzione che restituisce collegi plurinominali formati da una singola provincia ovvero da un'aggregazione di province confinanti con l'addizione ovvero la sottrazione dei comuni inseriti nei sistemi locali che insistono su due o più province.
- 3. Al fine del disegno dei collegi uninominali, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lett. d), della legge n. 165 del 2017, entro i limiti delle soglie di popolazione:
  - a) preferisce la soluzione che mantiene l'integrità delle Province o di loro aggregati ovvero dei Comuni con popolazione sufficiente per la costituzione di uno o più collegi, delle circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle Regioni e dagli enti locali a fini generali, delle Comunità Montane e delle Unioni di comuni;
  - ove non possibile, preferisce la soluzione che assicuri il rispetto delle soglie di popolazione mediante la ricomposizione dei sistemi locali che insistono su due o più unità amministrative o aggregati delle stesse;
  - ove anche ciò non consenta il rispetto delle soglie di popolazione, preferisce la soluzione che aggrega sistemi locali interi e produce lo scostamento minimo dalla popolazione media dei collegi della circoscrizione.
- 4. Nel disegno dei collegi uninominali e plurinominali, ove si prospettino più soluzioni alternative nel rispetto delle soglie demografiche previste dalla legge e della coerenza del bacino territoriale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lett. d), della legge n. 165 del 2017, nonché della sovrapponibilità tra le geografie elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dei confini delle ripartizioni elettorali utilizzate in precedenza, la Commissione può eventualmente valutare, ove necessario, l'opportunità di ricorrere a procedure di consultazione pubblica, come, ad esempio, audizioni degli amministratori locali o di organizzazioni del territorio.

### Articolo 4 (Tempistica)

1. La Commissione formula la sua proposta al Governo entro dodici mesi dalla pubblicazione dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Se la scadenza naturale della legislatura cade durante la decorrenza del predetto termine, la Commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione dei dati di cui al primo periodo.

### Articolo 5 (Disposizione transitoria)

1. Ai fini della formulazione della proposta relativa ai dati censuari del 2021, la Commissione, entro il mese di ottobre 2022, procede preliminarmente alle operazioni di riparto dei seggi e di disegno dei collegi, prendendo a riferimento i dati del censimento riportati nella più recente pubblicazione dell'Istat ancorché non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, così da consentire una più rapida formulazione della proposta definitiva al momento della pubblicazione dei dati relativi al censimento generale della popolazione del 2021.





### Articolo 6 (Oneri)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, salvo gli eventuali rimborsi per le spese di missione che gravano sul capitolo 339 – CDR5 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come già previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 MAR 2022

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Presidente Roberto Gardfoli

PITHURDEL PLANT TO CONTAGE STORE ANNOTATION AS IN 1249/ 2022



